



Statuto

Associazione “Intrecci della Solidarietà per il Centro sociale Bethlehem”

Art. 1 – Denominazione

Con il nome “Intrecci della Solidarietà per il Centro Sociale Bethlehem” è costituita un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Art. 2 – Scopo

L’associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale. Ha lo scopo di sostenere in modo concreto l’attività del Centro Sociale Bethlehem di Porza, contribuendo in particolare a:

- dare supporto pratico/operativo al Centro Sociale Bethlehem nella messa a disposizione di beni essenziali, materiali e servizi per l’utenza, quando non vi sono coperture proprie o istituzionali;
- sostenere interventi puntuali (ad es. acquisto di attrezzature, materiali per attività, manutenzioni leggere, iniziative specifiche) utili al buon funzionamento e al benessere delle persone accolte;
- promuovere e incrementare le attività sociali, culturali e ricreative del Centro Sociale Bethlehem, favorendo percorsi di animazione, inclusione sociale, laboratori e iniziative coerenti con la missione del Centro, anche attraverso il coinvolgimento della comunità e della rete territoriale.

L’associazione non persegue scopo di lucro.

L’associazione opera in modo indipendente rispetto alla Fondazione Francesco per l’aiuto sociale, ente a cui nel momento della stesura del presente statuto è affidata la gestione del Centro sociale Bethlehem, condividendone lo spirito e le finalità sociali, senza sostituirsi ai loro compiti istituzionali.

Art. 3 – Sede

La sede dell’associazione è a Porza. Il recapito è presso gli spazi del Centro Sociale Bethlehem, in Via Trevano 2, 6948 Porza.

Art. 4 – Membri

Sono membri dell'associazione le persone che condividono gli scopi e versano una quota annua minima di CHF 50.– (CHF 75.– per coppia).

Sono membri sostenitori le persone che versano una quota annua minima di CHF 100.–.

Possono aderire anche persone giuridiche, enti e fondazioni con quota annua minima di CHF 150.–, con facoltà di designare 1 rappresentante all'assemblea generale.

Art. 5 – Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale
- il Comitato
- l'Ufficio di revisione dei conti

Art. 6 – Assemblea generale

L'assemblea generale è l'organo supremo. È composta dai membri individuali e dai rappresentanti delle persone giuridiche.

Competenze principali:

- eleggere comitato e presidente
- approvare/modificare lo statuto
- approvare bilancio e rapporto annuale
- approvare programma di attività/linee di intervento
- nominare revisori dei conti
- definire la quota sociale annua
- accettare o escludere membri

Art. 7 – Convocazione e votazioni

L'assemblea è convocata con preavviso scritto di 30 giorni (posta o e-mail):

- in seduta ordinaria almeno 1 volta all'anno entro fine mese di giugno
- in seduta straordinaria su decisione del comitato o su richiesta di almeno 1/4 dei membri

Ogni membro ha diritto a un voto. Le persone giuridiche votano tramite il proprio rappresentante.

Art. 8 – Comitato

Il comitato è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, inclusi i membri di diritto. Per garantire collegamento e trasparenza con il Centro, sono membri di diritto:

- Il Direttore della Fondazione Francesco per l'aiuto sociale [ente gestore del Centro sociale Bethlehem]
- Il/La Coordinatore/Coordinatrice del Centro Sociale Bethlehem

I membri di diritto non possono assumere la presidenza dell'associazione.

La nomina del presidente e del comitato è competenza dell'assemblea. Le altre cariche quali vicepresidente, segretario, cassiere, sono definite dal comitato; tali funzioni sono attribuite a membri del comitato.

Il comitato può designare terze persone per incarichi specifici (consulenza, compiti puntuali, ...)

Il comitato delibera validamente alla presenza della maggioranza dei suoi membri. È ammessa la decisione per via circolare (e-mail/videoconferenza) alle condizioni stabilite dal comitato.

Durata del mandato: 4 anni, rieleggibile fino a 3 mandati consecutivi (12 anni).

Art. 9 – Revisione dei conti

L'assemblea nomina l'ufficio di revisione dei conti per quattro anni. I revisori sono rieleggibili e presentano annualmente un rapporto sulla correttezza e completezza della contabilità.

Art. 10 – Rappresentanza e responsabilità

Il/la presidente rappresenta l'associazione verso l'esterno.

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva del/della presidente con un altro membro del comitato.

È esclusa ogni responsabilità personale dei membri del comitato e dei singoli associati.

Art. 11 – Mezzi finanziari

I mezzi dell'associazione provengono da:

- quote sociali
- contributi, donazioni, lasciti di persone fisiche o giuridiche
- collette e attività di raccolta fondi
- proventi da attività organizzate dall'associazione
- eventuali contributi di enti/partner compatibili con lo scopo

Art. 12 – Esercizio contabile

L'anno amministrativo si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Art. 13 – Scioglimento

Lo scioglimento è deciso dall'assemblea convocata appositamente e con maggioranza dei 2/3 dei presenti.

In caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto alla Fondazione Francesco per l'aiuto sociale oppure, se non più attivo, a un ente svizzero con scopi analoghi deciso dall'assemblea.

Art. 14 – Norme suppletorie

Per quanto non previsto, fanno stato le norme del Codice civile svizzero.

Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea costitutiva del 07.05.2026 ed entra in vigore in tale data.

Porza, 07.05.2026